

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, ANDREINI, PIERANI,
CHERCHI, FORCIERI, TADDEI e GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della raccolta, della demolizione e del recupero dei veicoli a motore e, in particolare, delle autovetture ha assunto enormi proporzioni.

Nei dintorni delle città sorgono, spesso abusivamente, cimiteri di autoveicoli che, oltre a cattivi effetti estetici, provocano anche seri danni ambientali. Inoltre avviene che l'abusivismo, in questo come in altri campi, s'accompagna ad attività illecite sul piano penale.

Nei prossimi anni è fondato ritenere che la riduzione dei periodi entro i quali deve intervenire la revisione degli autoveicoli e misure più severe di disciplina del traffico aumentino il volume dei veicoli a motore posti fuori dal mercato e avviati alla demolizione.

Tutto questo richiede un provvedimento legislativo relativo alla materia, che il presente disegno di legge intende rappresentare, tenendo conto tanto dello stato attuale delle cose quanto delle tendenze per il futuro.

L'articolo 1 stabilisce che la demolizione degli autoveicoli possa avvenire solo nei centri di raccolta autorizzati.

L'articolo 2 istituisce la sezione speciale dei demolitori di veicoli a motore nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e fissa le condizioni perchè i demolitori esistenti possano rientrare nella sezione stessa.

L'articolo 3 stabilisce il ruolo del Pubblico registro automobilistico rispetto all'attività di demolizione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 4 obbliga le officine di riparazione degli autoveicoli (e quanti svolgono attività di manutenzione) a conferire ai centri di raccolta autorizzati i rifiuti che producono, facendo salvi i rifiuti destinati ai consorzi obbligatori.

L'articolo 5 contiene l'indicazione della procedura che devono seguire i centri di raccolta autorizzati.

L'articolo 6 regola il commercio di ricambi di recupero.

L'articolo 7 istituisce una commissione presso il Ministero dell'ambiente, di cui si indica la composizione, col compito di contribuire alla disciplina corrente dell'attività di demolizione e di recupero.

L'articolo 8, infine, contiene le disposizioni per la localizzazione dei centri di raccolta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il proprietario di un veicolo a motore, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta e recupero autorizzato, secondo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 2.

1. È istituita, nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, e con la medesima articolazione territoriale, la sezione speciale dei demolitori di veicoli a motore.

2. Ogni centro di raccolta e recupero deve indicare un responsabile dell'impianto agli effetti legali.

3. Le imprese esistenti, che svolgono attività di demolizione e di recupero di veicoli a motore, rientrano nei centri di raccolta e recupero e sono iscritte di diritto alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora siano autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed adeguino i loro impianti alle norme tecniche disposte con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

4. L'iscrizione alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora siano presenti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Art. 3.

1. La demolizione di un veicolo a motore può avvenire soltanto dopo la cancellazione

dal Pubblico registro automobilistico (PRA). La domanda di cancellazione deve essere corredata da una attestazione di presa in carico del veicolo da parte di un centro di raccolta e recupero autorizzato di cui al comma 3 dell'articolo 2. Il veicolo si considera cancellato dal PRA a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di accettazione della domanda di cancellazione.

Art. 4.

1. I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i rifiuti stessi ad un centro di raccolta e di recupero autorizzato, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta.

Art. 5.

1. Il centro di raccolta e di recupero autorizzato, prima di procedere alle operazioni di recupero e di demolizione, deve provvedere alla cancellazione dal PRA e alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme fissate da un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

1. È consentito il commercio dei ricambi di recupero da automobili demolite solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli a motore. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno indica con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ricambi di recupero commercializzabili.

2. Per le parti di ricambio che hanno attinenza con la sicurezza, la commercializzazione è ammessa solo nei confronti degli iscritti al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, a condizione che siano sottoposti alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che l'utilizzazione del ricambio di recupero risulti nella fattura rilasciata al cliente.

Art. 7.

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituita una commissione, composta dai produttori, dagli importatori di veicoli a motore, dai rappresentanti dei centri di raccolta e recupero autorizzati, nonché dai rappresentanti delle associazioni degli autoriparatori, presieduta da un funzionario ministeriale, con il compito di collaborare con il Ministro nel controllo dell'applicazione della presente legge, di determinare eventuali contributi per il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta, di definire le garanzie per la commercializzazione dei ricambi di recupero, di stabilire i modi di informazione degli utenti, di definire i rapporti con i consorzi obbligatori dei rifiuti esistenti.

2. Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione.

Art. 8.

1. La localizzazione dei centri di raccolta e recupero è autorizzata nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali, nelle aree per servizi tecnologici e in altre aree a tal fine specificamente destinate dalle Regioni o dai comuni.

2. I progetti relativi agli impianti dei centri di raccolta e recupero localizzati ai sensi del comma 1, sono inviati alla Regione competente per territorio, che risponde entro novanta giorni. Trascorso tale periodo, i progetti si intendono approvati.

Art. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.